

NOVITA' IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Modifiche e precisazioni in materia di fatturazione elettronica sono state introdotte dal “Decreto Milleproroghe 2023” e da alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate

Informativa n. 2/2023

Riferimenti normativi Faq dell’Agenzia delle Entrate - Fatturazione elettronica n. 150 del 22/12/2022
DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe 2023”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022



Nella presente Informativa vengono analizzate le novità introdotte relativamente alla fatturazione elettronica, a seguito della pubblicazione alla fine dell'anno di alcune precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'entrata in vigore del c.d. "Decreto Milleproroghe 2023".

Fatture emesse nel corso del 2023 da parte di soggetti aderenti a "regimi agevolati"

Come noto il c.d. "Decreto PNRR" (si veda per i relativi dettagli l'Informativa Unistudio n. 25/2022) ha esteso a partire dal **1/07/2022**, l'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI), anche:

- 1) **ai soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" (i cosiddetti minimi)** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 Euro;
- 2) **ai soggetti che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. n. 190/2014** e che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000,00 Euro;
- 3) **alle associazioni e gli enti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91** e che, nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 Euro.

prevedendo altresì che a decorrere dall'1/01/2024, i soggetti sopra indicati, saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi.

L'Agenzia delle Entrate con la Faq n. 150 del 22/12/2022, ha specificato che la dicitura "e che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000,00 Euro" è da ritenersi relativa solamente all'esercizio 2022 con riferimento ai ricavi/compensi del 2021 e non anche al successivo esercizio 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022.

Di conseguenza qualora i suddetti soggetti indicati da numeri da 1) a 3), solamente nel corso del 2022, abbiano superato i menzionati ricavi/compensi di 25.000,00 Euro, non avranno l'obbligo nel 2023 di emettere fattura elettronica (potranno emetterla facoltativamente anche per godere, congiuntamente al rispetto degli altri requisiti richiesti, della riduzione dei termini di accertamento di due anni) e potranno pertanto emettere fatture cartacee/analogiche.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Viene previsto anche per l'anno 2023 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema;
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Invio dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria

Viene disposto il rinvio dall'1/01/2023 all'1/01/2024 dell'obbligo per gli esercenti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, di inviare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante i registratori telematici, al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Tuttavia, a partire dall'1/01/2024, tale modalità di assolvimento giornaliera degli obblighi diventerà obbligatoria.

Cordiali saluti.